

## **1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Le Condizioni generali di vendita ("CGV") riportati di seguito si applicano a tutti gli accordi, preventivi, offerte, ordini, fatture e note di credito, ivi compresi i servizi a essi correlati (contratti di fornitura) tra Exolon Group NV ("Venditore"), in qualità di venditore, e il relativo cliente, persona fisica o giuridica, soggetta o meno al diritto pubblico, ("Acquirente"), fatto salvo laddove espressamente e diversamente concordato per iscritto.
- 1.2. Le presenti CGV, nella rispettiva versione, costituiranno un accordo quadro anche per i futuri contratti di vendita e/o fornitura di beni o servizi ("Prodotti") stipulati con lo stesso Acquirente, senza necessità per il Venditore di richiamarle nuovamente in ogni singolo caso. Le presenti CGV sono parte integrante dell'accordo tra le parti. Accettando qualsiasi offerta o effettuando un ordine con il Venditore, l'Acquirente riconosce e conferma di aver previamente esaminato e accettato le presenti CGV e rinuncia all'applicazione di termini e condizioni generali proprie, qualunque sia la loro denominazione. Il Venditore si riserva il diritto di modificare le proprie Condizioni di volta in volta, previa notifica all'Acquirente.
- 1.3. Qualsiasi condizione generale dell'Acquirente che differisca, contrasti o integri le presenti CGV sarà ritenuta vincolante nell'ambito del contratto tra le parti soltanto e qualora il Venditore abbia esplicitamente concordato la sua applicabilità caso per caso. Tale requisito di consenso si applica in tutti i casi, persino laddove il Venditore provveda alla fornitura dell'Acquirente pur essendo a conoscenza delle condizioni generali del medesimo senza avere respinte esplicitamente tali condizioni contrastanti.

## **2. Costituzione e modifica dell'Accordo**

- 2.1. Qualsiasi offerta e preventivo del Venditore, indipendentemente dalla forma, sarà presentato senza alcun obbligo, fatto salvo laddove includa un termine di accettazione. Un accordo si riterrà concluso solo tramite conferma scritta (di un ordine) del Venditore o l'effettiva esecuzione del medesimo da parte del Venditore stesso.
- 2.2. L'ordine dei Prodotti da parte dell'Acquirente costituirà un'offerta vincolante di stipula del contratto. Fatto salvo laddove diversamente specificato nell'ordine, il Venditore avrà diritto di accettare tale offerta entro tre (3) settimane dalla ricezione.
- 2.3. Il contratto di fornitura, ivi comprese le presenti CGV, sarà ritenuto concluso solo quando l'Acquirente fornirà la propria accettazione dell'offerta vincolante del Venditore entro il termine specificato, o quando il Venditore accetterà e fornirà conferma scritta dell'accettazione dell'ordine dell'Acquirente entro il termine stabilito. Il Venditore è tenuto a fornire tale conferma scritta unicamente laddove sia prevista dalle circostanze o in caso di rinuncia da parte dell'Acquirente.
- 2.4. Tutti gli aspetti del rapporto giuridico tra il Venditore e l'Acquirente si baseranno sul contratto stipulato, come definito nella Sezione 2.3, che contiene integralmente tutti gli accordi precedenti tra le parti relativi al contratto di fornitura. Gli impegni orali del Venditore prima dell'esecuzione del contratto non saranno considerati vincolanti, e gli accordi verbali tra le parti saranno sostituiti e superati dal contratto scritto fatto salvo laddove il contenuto dei medesimi implichi esplicitamente che fossero in ogni caso destinati a rimanere legalmente vincolanti.
- 2.5. L'Acquirente non può annullare alcun ordine accettato dal Venditore senza preventiva approvazione scritta del Venditore stesso. Fermo restando il diritto del Venditore di richiedere l'esecuzione del contratto, il Venditore e l'Acquirente convengono che, in caso di annullamento da parte dell'Acquirente, quest'ultimo è tenuto a pagare un risarcimento pari ad almeno il 30% del prezzo dell'ordine annullato a titolo di indennizzo per i costi sostenuti e il mancato guadagno, senza che il Venditore debba dimostrare l'esistenza o l'entità del danno e senza che ciò pregiudichi il diritto del Venditore di richiedere un risarcimento più elevato qualora dimostri che il danno effettivo è maggiore.

## **3. Prodotti su misura**

- 3.1. Qualora l'Acquirente effettui un ordine per un Prodotto personalizzato, l'Acquirente fornirà al Venditore tutte le informazioni e le specifiche necessarie del Prodotto da realizzare (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le dimensioni, la scelta dei materiali, i colori, le parti meccaniche, la funzionalità, ecc.), sulla base delle quali il Venditore preparerà un progetto di produzione del Prodotto personalizzato da realizzare, che sarà sottoposto all'Acquirente per l'approvazione.

- 3.2. L'Acquirente sarà pienamente responsabile delle specifiche fornite dal medesimo, sulla base delle quali il Venditore produrrà i Prodotti personalizzati per l'Acquirente. Il Venditore consegnerà i Prodotti personalizzati in conformità alle specifiche stabilite dall'Acquirente e sulla base del progetto preparato dal Venditore e accettato dall'Acquirente.
- 3.3. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare la produzione di Prodotti su misura in qualsiasi momento senza indicarne i motivi.
- 3.4. Il Venditore si riserva il diritto di modificare la composizione dei materiali utilizzati o il metodo di produzione e lavorazione dei Prodotti personalizzati ordinati, qualora e laddove ciò non comprometta concretamente la qualità e le capacità tecniche dei Prodotti personalizzati ordinati.
- 3.5. Le descrizioni del prodotto, i documenti e i dati (quali pesi, dimensioni, manutenibilità, tolleranze o dati tecnici) forniti dal Venditore all'Acquirente, ivi compresi quelli in formato elettronico, non costituiranno composizioni garantite del Prodotto. Sono consentite le deviazioni usuali, le deviazioni derivanti da disposizioni di legge, nonché altre deviazioni di minore entità, fatto salvo laddove compromettano l'idoneità del Prodotto all'uso indicato nel contratto. L'Acquirente riconosce e accetta che un ordine di Prodotti su misura non possa essere annullato dall'Acquirente in alcun caso. Dal momento in cui il Venditore conferma l'ordine all'Acquirente (cfr. Sezione 2.3), l'Acquirente è sempre obbligato ad accettare l'ordine e a pagare l'intero prezzo, fatto salvo laddove diversamente concordato per iscritto con il Venditore.

## **4. Consegna**

- 4.1. La consegna sarà effettuata in conformità all'ICC INCOTERM (2020) "Ex works" applicabile. Qualora l'Acquirente rifiuti di prendere in consegna l'ordine al momento concordato, renda tale consegna impossibile o irragionevolmente difficile o non fornisca le informazioni o le istruzioni necessarie per la consegna, il Venditore ha il diritto di immagazzinare i Prodotti a rischio e a spese dell'Acquirente, fatto salvo il diritto del Venditore di sciogliere il contratto.
- 4.2. I Prodotti saranno ritenuti consegnati nel momento in cui il Venditore ha informato l'Acquirente che i Prodotti - da assemblare o meno completamente o parzialmente - sono pronti per essere ritirati dal Venditore o da terze parti o spediti su ordine dell'Acquirente. Dal momento della consegna, tutti i rischi associati ai Prodotti forniti sono trasferiti all'Acquirente.
- 4.3. Fatto salvo laddove diversamente concordato, il Venditore avrà il diritto di scegliere la modalità di spedizione (in particolare per quanto riguarda il vettore, il percorso della spedizione, l'imballaggio). Eventuali costi aggiuntivi sostenuti a seguito di richieste di spedizione speciali avanzate dall'Acquirente saranno a carico dell'Acquirente stesso. Fatto salvo laddove sia stata concordata una consegna franco fabbrica, l'Acquirente dovrà altresì farsi carico di qualsiasi aumento delle tariffe di spedizione, di qualsiasi costo aggiuntivo derivante dalla modifica del percorso di una spedizione, delle spese di magazzino, ecc. verificatisi successivamente alla conclusione del contratto.
- 4.4. Qualora, in deroga all'articolo 4.1, si convenga esplicitamente che il Venditore organizzerà la spedizione dei Prodotti, allora il Venditore agirà unicamente come agente e sia i costi che i rischi di qualsiasi perdita, danno o furto verificatosi prima, durante o dopo la spedizione saranno a carico dell'Acquirente, fatto salvo in caso di intento o dolo da parte del Venditore. Laddove applicabile, l'Acquirente sarà altresì responsabile dello scarico del container, fatto salvo laddove diversamente concordato per iscritto. Qualora il Venditore debba procedere allo scarico, addebiterà i relativi costi all'Acquirente. La presente disposizione si applica indipendentemente dal fatto che l'Acquirente o qualsiasi persona da esso incaricata fosse presente al momento della consegna e indipendentemente dal fatto che l'Acquirente o qualsiasi persona da esso incaricata abbia firmato o meno il documento di ricezione. L'indicazione di un diverso ICC Incoterm (2020) nella conferma d'ordine non modifica la presente disposizione.
- 4.5. In offerte, preventivi, accordi o quant'altro, il Venditore fornisce i termini di consegna al meglio delle proprie capacità, e tali termini saranno osservati quanto più possibile, tenendo conto della disponibilità dei Prodotti in questione. L'Acquirente riconosce che, fatto salvo laddove diversamente ed esplicitamente concordato per iscritto, il termine di consegna indicato è puramente indicativo e costituisce un obbligo di massima diligenza da parte del Venditore. L'inosservanza del termine indicativo da parte del Venditore non darà

- luogo in alcun caso allo scioglimento del contratto o al diritto al risarcimento danni. Le consegne parziali saranno consentite in qualsiasi momento. Il ritardo dell'acquirente nel pagamento degli anticipi concordati rispetto al prezzo di vendita può comportare un ritardo proporzionale della consegna. L'Acquirente riconosce che il Venditore dipende dai suoi fornitori e pertanto concorda che i termini della presente clausola siano equilibrati ed economicamente accettabili in considerazione del prezzo dei Prodotti ordinati.
- 4.6. In caso di variazione del termine o il luogo di consegna o le circostanze della consegna su richiesta dell'Acquirente, o qualora l'Acquirente fornisca informazioni errate a tal fine, il Venditore avrà diritto, a seconda dei casi, al pagamento dei relativi costi e oneri aggiuntivi.
- 4.7. Il verificarsi di un difetto di consegna è disciplinato dalla legge vigente. In caso di ritardo, l'Acquirente dovrà stabilire un periodo di tolleranza ragionevole.
- 4.8. Qualsiasi imballaggio fornito dal Venditore sarà soggetto a condizioni speciali.
- 4.9. Per gli Acquirenti in Germania e in contrasto con il §15 Abs. 1 Satz 1 VerpackG, il cliente deve sostenere i costi della restituzione degli imballaggi per il trasporto usati e completamente svuotati, ai sensi del §15 Abs. 1 Ziffer da 1 a 4 VerpackG.
- 4.10. L'Acquirente ubicato in Austria rinuncia esplicitamente a richiedere il ritiro di qualsiasi materiale di imballaggio (ai sensi del § 19 Abs. 3 VVO) utilizzato dal Venditore. Al contempo, il cliente conferma al Venditore che garantirà il corretto smaltimento del materiale di imballaggio ai sensi del § 14 VVO.
- 5. Forza maggiore e hardship**
- 5.1. Fatto salvo in caso di disposizioni di legge imperative o di norme relative all'ordine pubblico o all'intenzione, il Venditore non sarà responsabile di alcuna violazione derivante da forza maggiore o hardship. Gli obblighi del Venditore saranno sospesi durante l'intero periodo di forza maggiore o hardship. Durante il periodo di forza maggiore o hardship, il Venditore potrà, a seconda dei casi, a propria scelta e discrezione e senza che sia necessaria alcuna messa in mora preventiva o intervento giudiziario, e senza alcun diritto al risarcimento dei danni per l'Acquirente: (1) proporre all'Acquirente di sostituire i Prodotti mancanti con un equivalente funzionale; (2) sospendere l'esecuzione dei propri obblighi (almeno temporaneamente) e/o (3) invitare l'Acquirente a rinegoziare in buona fede le modalità di esecuzione del contratto. Qualora il periodo di forza maggiore e quindi l'inadempienza del Venditore si protragga per oltre tre mesi, o laddove la rinegoziazione del contratto sia rifiutata dall'Acquirente o non conduca a un nuovo accordo, ambo le parti hanno il diritto di risolvere il contratto senza intervento giudiziario e senza alcun obbligo di pagare alcun danno.
- 5.2. Ai sensi del presente articolo, la forza maggiore comprenderà in ogni caso qualsiasi circostanza imprevista, anche di natura economica, verificatasi senza colpa o azione del Venditore, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo; catastrofi naturali, guerre, ostilità o attentati sia in Belgio che in qualsiasi altro paese in cui sia ubicato il Venditore o una delle sue società fornitrici o consociate, malattie, incendi o inondazioni, gravi interruzioni dell'attività aziendale, attacchi informatici, riduzione forzata della produzione, scarsità di materiali, sanzioni economiche imposte a qualsiasi paese in cui sia ubicato il Venditore o una delle sue società fornitrici o consociate, scioperi o esclusioni, sia presso il Venditore che presso le sue società fornitrici, ritardi nel trasporto o consegna ritardata o difettosa di beni o materiali quali energia, materie prime o componenti effettuate da terze parti, ivi comprese le società fornitrici del Venditore. L'incapacità dell'Acquirente di adempiere ai propri obblighi di pagamento a causa di insolvenza o mancanza di risorse finanziarie non è considerata forza maggiore.
- 5.3. Qualora, nel momento in cui si verifica la causa di forza maggiore, il Venditore abbia già adempiuto a una parte dei suoi obblighi o sia in grado di adempiere soltanto a una parte di tali obblighi, ha il diritto di fatturare separatamente la parte consegnata o da consegnare, per cui l'Acquirente sarà tenuto a pagare tale fattura come se fosse parte di un accordo separato.
- 6. Prezzi**
- 6.1. Si applicheranno i prezzi del Venditore, in vigore al momento della consegna, più l'imposta sul valore aggiunto prevista ai sensi di legge.
- 6.2. Fatto salvo laddove diversamente indicato, tutti i prezzi sono in euro IVA esclusa. Se non diversamente specificato per iscritto, i prezzi non comprendono i costi di trasporto (se applicabili), nonché i costi di assicurazione, imballaggio, installazione e montaggio. Eventuali costi aggiuntivi speciali in relazione all'importazione e/o allo sdoganamento

dei Prodotti che il Venditore deve consegnare all'Acquirente e qualsiasi altra tassa governativa sono esclusi dal prezzo e saranno esclusivamente a carico dell'Acquirente.

- 6.3. Il peso da fatturare sarà determinato nel luogo di spedizione del relativo stabilimento del Venditore, fatto salvo qualora l'Acquirente richieda, a proprie spese, una pesatura certificata presso la rispettiva stazione di spedizione.
- 6.4. Gli importi presentati dal Venditore nella conferma (d'ordine) si basano su parametri oggettivi quali prezzi, tassi di cambio, salari, imposte e altri fattori associati al prezzo applicati al momento della conferma (d'ordine). In caso di variazione di uno di tali fattori associati al prezzo dopo l'emissione della conferma d'ordine, il Venditore è autorizzato ad adeguare di conseguenza il prezzo concordato fino a un massimo dell'80% dell'aumento del prezzo. Il Venditore informerà tempestivamente l'Acquirente di ciò. Qualora, ai sensi del presente articolo, si applichi un aumento di prezzo superiore al 10% dell'importo totale concordato, l'Acquirente ha il diritto di annullare l'ordine per iscritto entro 48 ore dal momento in cui è o avrebbe potuto essere a conoscenza di tale aumento di prezzo.

## **7. Pagamento**

- 7.1. Fatto salvo laddove diversamente concordato per iscritto, tutte le fatture emesse dal Venditore dovranno essere pagate presso la sua sede legale entro otto (8) giorni di calendario dalla data della fattura. L'Acquirente non avrà in alcun caso il diritto di compensare gli importi dovuti dal Venditore con una somma addebitata dal Venditore. Analogamente, il pagamento anticipato non darà luogo ad alcuno sconto.
- 7.2. Il Venditore avrà il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare e fatturare la consegna completa oppure di fatturare i Prodotti consegnati in lotti separati per ciascuna spedizione.
- 7.3. Le fatture non contestate, con relativa motivazione, a mezzo raccomandata entro otto (8) giorni di calendario dalla loro trasmissione si intendono accettate incondizionatamente.
- 7.4. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul numero di conto corrente indicato in fattura specificando il numero di riferimento.
- 7.5. Il Venditore avrà diritto, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la conclusione del contratto, di richiedere all'Acquirente di fornire garanzie di pagamento o di pagare anticipatamente, con facoltà per il Venditore di sospendere l'esecuzione del contratto fino al momento in cui tali garanzie siano state fornite e/o il pagamento anticipato ricevuto. In caso di rifiuto del pagamento anticipato, il Venditore ha il diritto di recedere dal Contratto, nel qual caso l'Acquirente sarà responsabile di qualsiasi danno che ne derivi.
- 7.6. Il Venditore ha il diritto di sospendere la consegna di qualsiasi Prodotto da esso detenuto per l'Acquirente fino al pagamento completo di qualsiasi importo dovuto dall'Acquirente al Venditore.
- 7.7. In caso di mancato pagamento alla data di scadenza (cfr. articolo 5.1), tutti gli importi dovuti dall'Acquirente diventano immediatamente esigibili, indipendentemente da eventuali condizioni di pagamento precedentemente concordate. Ogni fattura non pagata sarà soggetta, di diritto e senza previa costituzione in mora, a interessi di mora del 10% annuo a partire dalla data di scadenza. In tal caso, tutti gli sconti concordati cesseranno di essere applicati.
- 7.8. In caso di mancato pagamento alla data di scadenza (cfr. articolo 5.1), l'Acquirente sarà inoltre tenuto, di diritto e senza previa costituzione in mora, a corrispondere un importo fisso a titolo di penale pari al 10% dell'importo fatturato, con un minimo di EUR 125 e fatto salvo il diritto del Venditore di dimostrare l'effettivo maggior danno subito. Tutti i costi aggiuntivi, per es. le spese del contenzioso, sono esclusi dal risarcimento fisso e saranno addebitati separatamente all'Acquirente.
- 7.9. Il ritardo nel pagamento, il pagamento incompleto o il mancato pagamento di una singola fattura dovuta rende immediatamente esigibile qualsiasi altra fattura non ancora in scadenza.

## **8. Riserva di proprietà**

- 8.1. Il Venditore mantiene la proprietà esclusiva dei Prodotti ("Prodotti soggetti a Riserva di Proprietà") fino al completo pagamento dell'importo capitale e, laddove applicabile, di eventuali interessi, indennizzi e tutti gli altri costi dovuti ("Crediti garantiti").
- 8.2. Qualora l'Acquirente non abbia corrisposto interamente il prezzo di acquisto, l'Acquirente dovrà informare le terze parti (per es. curatore fallimentare, creditori o curatori fallimentari) della riserva di proprietà del Venditore tramite lettera raccomandata ogniquale volta le circostanze lo richiedano, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze in cui una terza parte sequestri o minacci di sequestrare determinati beni. L'Acquirente dovrà informare tempestivamente il Venditore di tali circostanze tramite raccomandata.
- 8.3. Qualora i Prodotti soggetti a Riserva di Proprietà siano destinati a

- commercializzazione da parte dell'Acquirente, il medesimo ha diritto di venderli al proprio cliente nell'ambito dell'attività ordinaria. In relazione a tale rivendita, l'Acquirente cede con il presente atto al Venditore, e il Venditore accetta, a titolo di garanzia tutti i crediti futuri, ivi compresi i crediti sussidiari, che l'Acquirente avrà nei confronti del cliente in considerazione della rivendita dei Prodotti ai sensi della Riserva di Proprietà. Il Venditore ha il diritto di riscuotere i crediti così ceduti per proprio conto se l'Acquirente è inadempiente all'obbligo di pagamento relativo ai Prodotti soggetti a Riserva di Proprietà, laddove sia stato presentato un ricorso per l'apertura di procedure concorsuali, o in caso di altra incapacità dell'Acquirente di eseguire le prestazioni, dalla quale il Venditore possa desumere un potenziale rischio alla realizzazione dei propri crediti. In tali casi, il Venditore può richiedere che l'Acquirente comunichi al Venditore i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per il recupero crediti, consegna tutti i documenti pertinenti e notifici ai debitori (terzi) la cessione.
- 8.4. Qualora i Prodotti soggetti a Riserva di Proprietà non siano rivenduti, l'Acquirente sarà obbligato a salvaguardare i Prodotti soggetti a Riserva di Proprietà per conto del Venditore, a mantenerli e ripararli se necessario a proprie spese e ad assicurarli contro perdite e danni a un livello di copertura ritenuto adeguato da un imprenditore cauto, per tutto il tempo in cui manterrà la proprietà. In caso di smarrimento o danneggiamento dei Prodotti soggetti a Riserva di proprietà, l'Acquirente si impegna a cedere i propri crediti assicurativi al Venditore.
- 8.5. Qualsiasi trattamento dei Prodotti ai sensi della Riserva di Proprietà sarà effettuato per conto del Venditore; tale trattamento non darà diritto all'Acquirente di avanzare alcuna pretesa nei confronti del Venditore.
- 8.6. Qualora le garanzie prestate al Venditore ai sensi della presente Sezione 8 superino le rispettive passività totali garantite dell'Acquirente nei confronti del Venditore di oltre il 10%, il Venditore è tenuto, su richiesta e a discrezione dell'Acquirente, a rilasciare le garanzie per un importo pari all'eccedenza rispetto alla soglia del 110% delle passività totali garantite.
- 8.7. Laddove l'Acquirente non adempia ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Venditore o il Venditore abbia validi motivi per temere che l'Acquirente non adempia a tali obblighi, il Venditore avrà il diritto di ritirare i Prodotti consegnati con riserva di proprietà. L'Acquirente si impegna a garantire che, qualora necessario per conto di una terza parte (acquirente) o di un depositario, alla prima richiesta sia comunicata al Venditore l'ubicazione dei Prodotti e, su richiesta del Venditore, i Prodotti siano restituiti a spese e a rischio dell'Acquirente. Laddove necessario, al Venditore si conferisce con il presente atto mandato irrevocabile per il recupero dei Prodotti, nonché mandato per la realizzazione degli spazi necessari a tal fine. Dopo il recupero dei Prodotti, l'Acquirente riceverà come indennizzo il valore di mercato dei Prodotti, valore che in ogni caso non potrà superare il prezzo originario concordato, al netto di eventuali costi sostenuti dal Venditore in relazione al recupero stesso.
- 9. Qualità**
- 9.1. Fatto salvo laddove diversamente concordato, la qualità dei Prodotti sarà determinata esclusivamente dalle descrizioni, dalle specifiche e dalle etichette dei Prodotti del Venditore. Gli usi identificativi dei Prodotti ai sensi del Regolamento europeo REACH non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale corrispondente dei Prodotti né sull'uso designato ai sensi del contratto.
- 9.2. Il Venditore informerà l'Acquirente per iscritto di qualsiasi garanzia fornita dal Venditore stesso in relazione ai Prodotti consegnati o da consegnare. In assenza di tale esplicita comunicazione scritta, l'Acquirente non potrà invocare alcuna garanzia, fatti salvi comunque i suoi diritti legali derivanti da disposizioni di legge inderogabili.
- 9.3. In caso di valida richiesta di garanzia da parte dell'Acquirente, il Venditore è autorizzato a sua discrezione a riparare o sostituire i Prodotti, fatto salvo laddove nel frattempo sia diventato manifestamente inutile per l'Acquirente. Qualora il Venditore comunichi all'Acquirente che procederà alla riparazione dei Prodotti, l'Acquirente metterà a disposizione del Venditore i Prodotti consegnati a proprie spese e a proprio rischio.
- 9.4. Tutti gli obblighi di garanzia del Venditore cessano di avere effetto qualora i difetti o le imperfezioni dei Prodotti forniti, come segnalati dall'Acquirente, derivino da: (i) utilizzo o gestione dei Prodotti scorretta, negligente o incompetente da parte dell'Acquirente, dei suoi rappresentanti o di terze parti; (ii) modifica ai Prodotti forniti effettuata dall'Acquirente, dai suoi rappresentanti o da terze parti senza il previo consenso del Venditore; oppure (iii) qualsiasi causa esterna, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendio o danni provocati dall'acqua.

- 9.5. Qualsiasi consulenza tecnica fornita dal Venditore - sia essa verbale, scritta o tramite test - è fornita al meglio delle conoscenze del Venditore, ma senza alcuna garanzia; ciò vale anche laddove possano essere coinvolti diritti di proprietà di terze parti. Ciò non esonera l'Acquirente dall'obbligo di testare i Prodotti forniti dal Venditore in merito alla loro idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei Prodotti esulano dal controllo del Venditore, pertanto l'Acquirente si assume l'intera responsabilità corrispondente.
- 9.6. Le proprietà di prototipi e campioni saranno vincolanti solo laddove siano state esplicitamente concordate per definire le qualità dei Prodotti.

## **10. Difetti e reclami**

- 10.1. Alla ricezione dei Prodotti l'Acquirente deve verificare tempestivamente che la quantità ricevuta corrisponda a quella ordinata. Ferma restando la decadenza di diritti e prerogative, i reclami relativi alla quantità, alla (non) conformità o allo stato dei Prodotti consegnati devono essere presentati al Venditore via e-mail entro due giorni di calendario dalla ricezione dei Prodotti.
- 10.2. Ferma restando la decadenza di diritti e prerogative, i reclami relativi ai difetti, ivi compresi quelli coperti da garanzia del produttore o del fornitore, la quale garanzia è stata concordata direttamente nei confronti dell'Acquirente, devono essere segnalati in dettaglio al Venditore via e-mail entro due (2) settimane dalla ricezione dei Prodotti in caso di difetti visibili ed entro otto (8) giorni di calendario dalla rilevazione di eventuali vizi occulti. L'uso o la rivendita di un Prodotto esclude qualsiasi responsabilità da parte del Venditore. Il reclamo relativo ai vizi occulti deve essere presentato entro due mesi dalla rilevazione o da quando avrebbe dovuto essere ragionevolmente riscontrata. Nessun reclamo o contestazione di sorta potrà autorizzare l'Acquirente a sospendere l'adempimento dei propri obblighi nei confronti del Venditore o ad annullare l'intero ordine o la consegna. In caso di reclamo valido, la responsabilità massima del Venditore non supererà in alcun caso il prezzo concordato dei relativi Prodotti.
- 10.3. Qualora i Prodotti forniti siano difettosi e l'Acquirente abbia adempiuto ai propri obblighi in conformità alla Sezione 10, l'Acquirente ha il diritto di esercitare i seguenti diritti:
- (i) In primo luogo, il Venditore - a sua esclusiva discrezione - avrà il diritto di eliminare il difetto o di fornire all'Acquirente Prodotti non difettosi (prestazione supplementare). L'Acquirente deve concedere al Venditore il tempo e l'opportunità necessari alle prestazioni supplementari dovute e, in particolare, restituire i Prodotti interessati a fini di prova. L'Acquirente dovrà sostenere i costi necessari per i test e le prestazioni supplementari, in particolare per le infrastrutture di spedizione e trasporto, nonché per la manodopera e i materiali, qualora (a) la richiesta di riparazione dei Prodotti difettosi presentata dall'Acquirente si riveli ingiustificata o (b) i Prodotti siano stati successivamente spostati in un luogo diverso dalla sede dell'Acquirente, fatto salvo laddove tale spostamento coincida con l'uso previsto. In caso di sostituzione, l'Acquirente deve restituire i Prodotti difettosi al Venditore su richiesta.
- (ii) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare due (2) tentativi di prestazione supplementare. Qualora la prestazione supplementare non vada a buon fine o risulti irragionevole per il Venditore, l'Acquirente può recedere dal contratto o chiedere una riduzione del prezzo di acquisto. In caso di difetti irrilevanti, l'Acquirente non avrà tuttavia alcun diritto di recesso.
- (iii) Le disposizioni di cui alla Sezione 11 si applicheranno a tutte le richieste di risarcimento danni o rimborso di spese inutili presentate dall'Acquirente.
- 10.4. Qualora la rivendicazione dell'Acquirente nei confronti del Venditore derivi da un'azione andata a buon fine contro l'Acquirente ai sensi delle disposizioni di legge sulla vendita di beni di consumo, i diritti di rivalsa basati sulle disposizioni di legge relative alla vendita di beni di consumo restano impregiudicati. Eventuali richieste di risarcimento danni saranno soggette alle disposizioni di cui alla Sezione 11.
- 10.5. L'Acquirente deve informare senza indugio il Venditore di ogni singolo caso di ricorso nell'ambito della catena di fornitura. I diritti di rivalsa legali dell'Acquirente nei confronti del Venditore sussisteranno soltanto laddove l'Acquirente e i suoi clienti non abbiano concluso alcun tipo di accordo che esuli dalle richieste di garanzia previste dalla legge. La Sezione 12 si applica di conseguenza.
- 10.6. Qualora il Venditore abbia dolosamente occultato un difetto o assunto una garanzia circa le caratteristiche dei Prodotti acquistati, i diritti dell'Acquirente relativi ai difetti sono regolati dalle disposizioni di legge applicabili.



## 11. Responsabilità

- 11.1. Indipendentemente dalla base giuridica, il Venditore non sarà responsabile di perdite o danni (incluse le spese) subiti dall'Acquirente a causa di (i) colpa lieve del Venditore o colpa lieve dei suoi rappresentanti legali, dipendenti, lavoratori, agenti e sostituti e (ii) negligenza grave dei suoi dipendenti non dirigenti o agenti ordinari. Tale esclusione non si applicherà alle rivendicazioni relative alla violazione di obblighi contrattuali sostanziali, il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento l'Acquirente può quindi fare normalmente affidamento (obbligazioni fondamentali).
- 11.2. Fatte salve le leggi obbligatorie applicabili, laddove il Venditore sia responsabile nel merito di eventuali danni ai sensi dell'Articolo 11.1, la sua responsabilità per tutti i danni e i rimborsi, siano essi contrattuali, extracontrattuali o di altro tipo e a prescindere dalla loro natura giuridica, sarà limitata al prezzo concordato dei Prodotti che hanno causato tali danni.
- 11.3. Il Venditore non può essere ritenuto responsabile di perdite o danni attribuibili a qualsiasi circostanza individuata nella Sezione 5 delle presenti CGV.
- 11.4. Il Venditore non sarà responsabile di perdite o danni in caso di impossibilità o ritardo nell'adempimento dei suoi obblighi di fornitura qualora l'impossibilità o il ritardo sia dovuto al corretto adempimento degli obblighi normativi e legali in relazione al Regolamento europeo REACH da parte dell'Acquirente.
- 11.5. Fatto salvo il caso di frode o dolo commesso dal Venditore, il medesimo non sarà responsabile di alcun danno indiretto, consequenziale o immateriale subito dall'Acquirente. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di produzione, perdita di profitti, perdita di contratti, perdita di reddito, perdita di avviamento, perdite finanziarie, costi del personale, danni alla proprietà o qualsiasi danno subito da terze parti.
- 11.6. Qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità a favore del Venditore prevista dalla presente Sezione 11 andrà inoltre a beneficio di rappresentanti legali, dipendenti, lavoratori, agenti e sostituti del Venditore derivanti dallo stesso fatto generatore della pretesa.

## 12. Termini di prescrizione

- 12.1. I reclami per difetti si prescrivono in un (1) anno dall'inizio del termine di prescrizione legale.
- 12.2. Il termine di prescrizione per altre rivendicazioni contrattuali ed extracontrattuali nei confronti del Venditore sarà di due (2) anni dall'inizio del periodo di prescrizione legale.
- 12.3. I termini di prescrizione obbligatori previsti dalla legge rimarranno inalterati. Pertanto, i termini di prescrizione ridotti descritti sopra non si applicheranno alle richieste di risarcimento basate sull'accettazione di una garanzia, alle richieste di risarcimento basate su dolo o colpa grave, alle richieste di risarcimento ai sensi del Product Liability Act, ai diritti di rivalsa basati sui regolamenti relativi alla vendita di beni di consumo, alle richieste di risarcimento per decesso, lesioni personali o danni alla salute, o alle richieste di risarcimento relative a violazioni di obbligazioni fondamentali definiti nella Sezione 11.
- 12.4. Qualora, in un caso specifico, l'applicazione delle norme sulla prescrizione legale comportassero una limitazione anticipata dei diritti dell'Acquirente nei confronti del Venditore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni precedenti, si applicherà il termine di prescrizione legale.
- 12.5. Qualsiasi periodo di prescrizione ridotto previsto dalla presente Sezione 14 per i reclami nei confronti del Venditore si applicherà altresì a qualsiasi reclamo dell'Acquirente nei confronti di rappresentanti legali, dipendenti, lavoratori, agenti e sostituti del Venditore derivanti dallo stesso fatto generatore della pretesa.

## 13. Proprietà intellettuale

- 13.1. Tutti i progetti di esecuzione e/o produzione che il Venditore crea per completare l'Ordine dell'Acquirente rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. All'Acquirente è vietato copiare, condividere con terze parti o utilizzare tali progetti in qualsiasi altro modo. In caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei progetti creati dal Venditore, quest'ultimo ha automaticamente diritto a un indennizzo fisso pari al 50% dell'importo dell'ordine, nonché all'intero compenso per i servizi di progettazione, fatto salvo il diritto del Venditore di richiedere un indennizzo più elevato qualora si dimostri un danno maggiore.
- 13.2. L'Acquirente manleverà il Venditore da qualsiasi violazione della proprietà intellettuale del Venditore commessa da terze parti a causa di azioni del Venditore. L'Acquirente dovrà inoltre manlevare pienamente

il Venditore da qualsiasi violazione della proprietà intellettuale di terze parti derivante dalla realizzazione di Prodotti personalizzati su richiesta dell'Acquirente.

## 14. Marchi

- 14.1. È vietata l'offerta o la fornitura di beni sostitutivi a terze parti in luogo dei Prodotti del Venditore facendo riferimento ai Prodotti del Venditore, così come l'associazione dei nomi dei prodotti del Venditore (registrati come marchi o meno) con il termine "sostituto" o termini analoghi che esprimano il medesimo significato in listini prezzi e documenti commerciali simili, oppure l'accostamento dei nomi dei prodotti del Venditore ai nomi dei beni sostitutivi.
- 14.2. Non è inoltre consentito, quando si utilizzano i Prodotti del Venditore per scopi di produzione o di lavorazione, utilizzare i nomi dei prodotti del Venditore, in particolare i suoi marchi, come componenti indicati su tali beni o sul loro imballaggio o nei relativi materiali stampati e pubblicitari senza previo consenso scritto del Venditore. La fornitura di Prodotti con un marchio non dovrà essere ritenuta un accordo sull'uso di tale marchio per i prodotti fabbricati con esso.

## 15. Regolamento REACH

Qualora l'Acquirente comunichi al Venditore un uso, ai sensi dell'Articolo 37.2 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione delle sostanze chimiche ("Regolamento REACH"), che rende necessario un aggiornamento della registrazione o della relazione sulla sicurezza chimica, o attivi qualsiasi altro obbligo ai sensi del Regolamento REACH, il Venditore riceverà dall'Acquirente un rimborso di tutte le spese verificabili sostenute. Il Venditore non sarà responsabile di eventuali ritardi nella consegna causati dall'annuncio di tale uso e dalla conformità del Venditore stesso ai rispettivi obblighi previsti dal Regolamento REACH. Qualora il Venditore, per motivi di tutela della salute umana o dell'ambiente, non sia in grado di includere l'uso tra quelli consentiti e l'Acquirente intenda comunque utilizzare i Prodotti nel modo sconsigliato dal Venditore, quest'ultimo avrà quindi il diritto di recedere dal contratto.

## 16. Duplice uso e conformità normativa

- 16.1. L'Acquirente riconosce che i Prodotti forniti dal Venditore possono essere soggetti alle leggi sul controllo delle esportazioni e alle normative sul duplice uso, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento UE 2021/821 sugli articoli a duplice uso e sulle eventuali misure attuative nazionali.
- 16.2. L'Acquirente si impegna a: (i) utilizzare i Prodotti esclusivamente per scopi leciti e civili e nel pieno rispetto di tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali applicabili; (ii) astenersi da qualsiasi atto che possa comportare l'esportazione, la riesportazione, il trasferimento o l'utilizzo illecito dei Prodotti; (iii) fornire al Venditore, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità a tali leggi e regolamenti; e (iv) tenere indenne e manlevare il Venditore da e contro qualsiasi reclamo, perdita, danno o sanzione derivante da qualsiasi violazione di tali obblighi da parte dell'Acquirente o dei suoi clienti.
- 16.3. Il Venditore non sarà responsabile di alcuna inosservanza delle norme sul controllo delle esportazioni o sul duplice uso da parte dell'Acquirente o di terze parti a cui l'Acquirente fornisca o trasferisca i Prodotti. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare o sospendere le consegne in caso di indicazioni o sospetti di potenziali violazioni delle normative sul controllo delle esportazioni o sul duplice uso.

## 17. Clausola di salvaguardia

- 17.1. Laddove possibile, le disposizioni delle presenti CGV e del contratto saranno interpretate in modo da risultare valide e applicabili in base alle leggi vigenti.
- 17.2. La nullità (parziale), l'inapplicabilità, la mancata conformità o l'impraticabilità di qualsiasi disposizione delle presenti CGV o del contratto non pregiudica l'applicazione né la validità delle restanti disposizioni.
- 17.3. Le Parti si adopereranno per sostituire qualsiasi disposizione ritenuta nulla e inattuabile, inapplicabile, non conforme o impraticabile con una disposizione che rifletta le intenzioni delle Parti.

## 18. Legge applicabile, giurisdizione

- 18.1. Le presenti CGV e tutti i rapporti giuridici tra il Venditore e l'Acquirente saranno regolati dalla legge belga, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG). Tuttavia, i prerequisiti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi delle presenti CGV sono soggetti alle leggi del luogo

in cui si trova il Prodotto, qualora e laddove la designazione della legge belga come applicabile non sia consentita o valida.

18.2. Il foro competente per qualsiasi controversia, anche internazionale, derivante direttamente o indirettamente dal presente rapporto

contrattuale o in relazione al medesimo è quello di Bruges, Belgio. Tuttavia, il Venditore ha inoltre diritto di agire in giudizio presso le sedi preposte dell'Acquirente.



Versione gennaio 2026